

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6045 del 13/11/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 \grave{c} SOCIETA' RONCUZZI SRL \grave{c} CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017/5697 DEL 25/10/2017 DI ADOZIONE DELL'(AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' MEZZANO, VIA DEL CAMPO SPORTIVO N. 40 \grave{c} INSERIMENTO ALLEGATO B) - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6196 del 09/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 – SOCIETA' **RONCUZZI SRL – CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE**, DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017/5697 DEL 25/10/2017 DI ADOZIONE DELL'(AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' MEZZANO, VIA DEL CAMPO SPORTIVO N. 40 – **INSERIMENTO ALLEGATO B) - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170, del 21 dicembre 2015, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2017/5697 del 25/10/2017 a favore della Società Roncuzzi srl per l'esercizio dell'attività di lavorazioni meccaniche nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via del Campo Sportivo, n.40, località Mezzano;

CONSIDERATO che la domanda di AUA presentata dalla Ditta Roncuzzi srl era comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), rispetto alla quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche e autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del

Dlgs n. 152/2006 e smi), rispetto alla quale la Ditta ha richiesto modifica non sostanziale a seguito della dismissione dei punti di emissione afferenti alla sabbiatura (E4, E4bis) e al taglio al plasma (E10);

DATO ATTO che nella redazione del provvedimento di adozione dell'AUA, per mero errore materiale, non è stato inserito il titolo abilitativo ambientale relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come indicato e richiesto dalla Ditta stessa;

RITENUTO pertanto di procedere d'ufficio alla correzione della precedente AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2017/5697 del 25/10/2017, provvedendo ad inserire anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, e il D.P.R. 227/2011;*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";*
- *Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati, si ritiene di poter procedere con la correzione dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n.2017/5697 del 25/10/2017, a favore della Società Roncuzzi Srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di lavorazioni meccaniche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE:

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., se la domanda è presentata tempestivamente, l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzatorio;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA CORREZIONE**, per mero errore materiale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.2017/5697 del 25/10/2017, a favore della Società Roncuzzi Srl (P.IVA 01662690369), avente sede legale e insediamento produttivo in Comune di Ravenna, località Mezzano, Via del Campo Sportivo n. 40, provvedendo ad inserire l'Allegato B) relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA **sostituisce** la precedente adottata dalla SAC ARPAE con Determina Dirigenziale n.2017/5697 del 25/10/2017 sopraindicata;
3. **DI DARE ATTO** pertanto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi),

che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'impresa deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali sostituiti dalla presente AUA, contenuti negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca.

In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA è di 15 anni, a far data dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza,** dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che:

- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA
IN PUBBLICA FOGNATURA**

Condizioni:

Nell'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Mezzano, Via del Campo Sportivo n. 40, adibito ad attività di lavorazioni meccaniche, in seguito alla chiusura, a causa di inutilizzo dell'area di lavaggio dei sottocarri Caterpillar, gli scarichi che si originano sono quelli relativi alle acque di prima pioggia che confluiscono in pubblica fognatura.

Le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/2005, della superficie di mq 1.342,00, sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di afflusso =1).

Le acque meteoriche di dilavamento, ad esclusione delle coperture dei fabbricati (inviate a vasche di laminazione) saranno convogliate alla vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, realizzata con due moduli collegati tra loro, aventi capacità utile, rispettivamente di 26,00 mc e 27,00 mc, per un volume totale di 53,00 mc. L'ultimo modulo è munito di sezione di disoleazione con filtro a coalescenza. Il pozzetto ufficiale di prelevamento è previsto subito a valle del disoleatore. A riempimento avvenuto della vasca di prima pioggia, le acque di seconda pioggia saranno convogliate, tramite comparto deviatore, in vasca di laminazione, unitamente alle acque meteoriche delle coperture dei fabbricati.

Le acque di prima pioggia trattate, saranno scaricate nella rete fognaria pubblica mista, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento.

Il dimensionamento della sezione di accumulo delle acque di prima pioggia è conforme a quanto previsto dalla DGR 286/2005 (9.950,00 mq superficie piazzale x 0,005 m h pioggia primi 15 minuti x coefficiente correttivo = 49,75 mc).

Le planimetrie della rete fognaria, allegate, costituiscono parte integrante della presente AUA.

Prescrizioni:

1. Nella fognatura mista di Via Bonvicini, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da acque di prima pioggia.
2. Lo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dall'attività di cui sopra, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica", per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali.
3. Dovrà essere presentato, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento sopra menzionato per i parametri sopra citati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna e ad HERA S.p.A.
4. A dismissione avvenuta dell'attività di lavaggio sottocarri, dovrà essere fisicamente chiuso il relativo scarico.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale)
 - **vasca di prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia);
 - dispositivo **contaore** di funzionamento dell'elettropompa di scarico della vasca di prima pioggia;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
6. Il volume della vasca di prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri delle DGR 286/2005 e 1860/2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
 7. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
 8. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,50 l/sec**.
 9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno del sedimentatore ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione secondo disposizioni di legge.
 11. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del S.I.I.
 12. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna, ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera S.p.A.
 13. Hera Spa, a mezzo di incaricati, può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 14. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità Competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 15. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
 16. La Ditta deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Hera Spa.
 17. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di

acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

18. **Il pozzetto ufficiale di campionamento, così** come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs. 152/2006 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- La Ditta Roncuzzi srl svolge attività di carpenteria con operazioni di saldatura, sabbiatura, taglio, micropallinatura, verniciatura nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via del Campo Sportivo, n. 40, località Mezzano;
- Le emissioni in atmosfera afferenti alle varie lavorazioni, sono dotate di idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti emessi.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – SABBIATURA – F.M. -**

Portata massima	28000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – VERNICIATURA - F.T. -

Portata massima	42000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (COV come COT)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – VERNICIATURA – F.T. -

Portata massima	46000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (COV come COT)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – VERNICIATURA – F.T. -

Portata massima	46000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (COV come COT)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – CABINA TRATTAMENTO METALLI – Filtro a cartucce

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Il punto di emissione indicato con E7, attualmente non è funzionante. Qualora la Ditta intenda riattivare l'attività, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.

PUNTO DI EMISSIONE E8 – SALDATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – TAGLIO AL LASER – Filtro a cartucce -

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – ROBOT DI TAGLIO – Filtro a cartucce -

Portata massima	16000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – MICROPALLINATURA – Filtro a cartucce -

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
---------	---	--------

Prescrizioni.

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)	

UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di

prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Per le emissioni provenienti dalla fase di verniciatura (E2,E5,E6) i limiti si intendono rispettati a condizione che la Ditta utilizzi prodotti vernicianti all'acqua o ad alto solido (secco \geq 65% come media giornaliera);
6. La emissione E7- Cabina trattamento metalli – è attualmente non utilizzata. Qualora la Ditta intenda riattivare l'attività, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e procedere con l'autocontrollo analitico di cui al punto successivo.
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale, per le emissioni indicate con: E1, E7 (Trattamento metalli – quando in funzione); E11 (Taglio laser), E12 (Robot di taglio) ed E13 (Micropallinatura)**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.
Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:
 - Per la verniciatura (E2,E5,E6) il quantitativo di vernice pronta all'uso, con frequenza mensile;
 - Per la saldatura (E8) il quantitativo di filo o elettrodi, con frequenza mensile;
 - Le manutenzioni ai sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;
 - Le manutenzioni agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.